



Città Metropolitana di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DELLA CITTA' METROPOLITANA**

Testo approvato dal Consiglio Metropolitan con Delibera N. ___ del ___ / ___ / ___

Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi della Città Metropolitana

SOMMARIO

| | | |
|--|--|-------------|
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI | | pag. |
| Articolo 1 | Definizioni e ripartizione competenza | 4 |
| Articolo 2 | Oggetto e finalità | 4 |
| Articolo 3 | Classificazione impianti sportivi | 5 |
| TITOLO II - CONCESSIONI IN GESTIONE, CONVENZIONI CON I COMUNI | | pag. |
| Articolo 4 | Caratteristiche e Tipologie di concessione | 5 |
| Articolo 5 | Caratteristiche della concessione in gestione | 5 |
| Articolo 6 | Convenzioni con i Comuni | 6 |
| Articolo 7 | Consegna dell'impianto | 6 |
| TITOLO III - MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IN CONCESSIONE ED IN CONVENZIONE | | pag. |
| Articolo 8 | Manutenzione ordinaria | 6 |
| Articolo 9 | Manutenzione straordinaria | 6 |
| Articolo 10 | Obblighi assicurativi | 7 |
| Articolo 11 | Pulizia | 7 |
| Articolo 12 | Spese ordinarie | 7 |
| Articolo 13 | Interventi migliorativi autorizzati | 7 |
| Articolo 14 | Interventi migliorativi non autorizzati | 8 |
| Articolo 15 | Decadenza e revoca delle concessioni e convenzioni | 8 |
| TITOLO IV - MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE | | pag. |
| Articolo 16 | Utilizzi diversi degli impianti sportivi | 8 |
| Articolo 17 | Procedimento per l'autorizzazione | 8 |
| Articolo 18 | Obblighi connessi all'autorizzazione | 9 |
| Articolo 19 | Riserve | 9 |
| TITOLO V - TARIFFE E CANONI | | pag. |
| Articolo 20 | Tariffe | 9 |
| Articolo 21 | Canone | 10 |
| Articolo 22 | Mancato pagamento dei canoni | 10 |
| Articolo 23 | Rendiconto | 10 |
| TITOLO VI - FRUIZIONE DELLE STRUTTURE, RESPONSABILITÀ E CONTROLLI – SISTEMA SANZIONATORIO - FRUIZIONE DELLE STRUTTURE, RESPONSABILITÀ E CONTROLLI - SISTEMA SANZIONATORIO | | pag. |
| Articolo 24 | Accesso ai luoghi ed agli impianti sportivi | 10 |
| Articolo 25 | Obbligo di segnalazione di danni | 10 |
| Articolo 26 | Riparazione del danno | 11 |
| Articolo 27 | Controlli e verifiche dell'uso degli impianti | 11 |
| Articolo 28 | Penalità | 11 |

Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi della Città Metropolitana

| TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI | | pag. |
|---|-------------------------------|-------------|
| Articolo 29 | Norme Transitorie | 11 |
| Articolo 30 | Pubblicità del regolamento | 12 |
| Articolo 31 | Rinvio alla normativa vigente | 12 |
| Articolo 32 | Entrata in vigore | 12 |

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Definizioni e ripartizione competenza

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale e ricreativo;
 - c) per concessione in gestione l'atto contrattuale, definito "convenzione", con il quale la Città Metropolitana affida la conduzione di un impianto a terzi regolando i reciproci obblighi ed impegni;
 - d) per gestore, il soggetto che riceve in concessione dalla Città Metropolitana la gestione di un impianto sportivo;
 - e) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al gestore dell'impianto;
 - f) per canone l'importo che il gestore dell'impianto sportivo deve corrispondere all'Amministrazione a fronte dell'affidamento in gestione dell'impianto;
2. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) il Consiglio della Città Metropolitana:
 - I. individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
 - II. approva, con il presente regolamento le tariffe per la fruizione degli impianti;
 - b) il Sindaco della Città Metropolitana:
 - I. aggiorna annualmente le tariffe per la fruizione degli impianti;
 - II. propone ogni funzione specifica, individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
 - c) il Dirigente competente:
 - I. provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento;
 - II. esercita ogni altro compito gestionale inerente allo sviluppo del sistema di impianti sportivi della Città Metropolitana e ogni altra specifica funzione attribuitagli dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di gestione degli impianti sportivi di proprietà della Città Metropolitana nell'ambito delle norme legislative, statutarie e regolamentari.
2. Gli impianti sportivi della Città Metropolitana e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione e sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, sia essa svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo e/o educativo.
3. L'uso degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e rappresenta una risorsa per l'intero territorio Metropolitan ed in particolar modo per le zone prive di infrastrutture sportive, costituendo così strumento necessario di prevenzione del disagio giovanile e di promozione della pratica sportiva.

Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi della Città Metropolitana

4. La gestione degli impianti sportivi è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline e le attività praticabili negli impianti.

Art. 3 - Classificazione impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi della Città Metropolitana oggetto del presente regolamento sono quelli indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO A**).
2. L'inserimento di nuove strutture è disposto con ulteriore provvedimento da parte dell'organo competente ad integrazione dell'allegato elenco.

TITOLO II

CONCESSIONE IN GESTIONE E CONVENZIONI CON I COMUNI

Art. 4 -Caratteristiche e tipologie di concessione

1. La concessione di strutture sportive non comporta la cessione o rinuncia, per la Città Metropolitana, ai propri diritti di supremazia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale.
2. La concessione a terzi di una struttura sportiva Metropolitana o di parte di essa può essere **in gestione** o **in convenzione con i Comuni** secondo la disciplina prevista negli articoli seguenti.
3. La gestione degli impianti sportivi oggetto del presente regolamento avviene di norma mediante la formalizzazione di rapporti concessori con terzi;

Art.5 - Caratteristiche della concessione in gestione

1. La gestione può essere affidata in concessione pluriennale alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva, ai Consorzi ed Associazioni tra i predetti soggetti, purché senza scopo di lucro, con procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità ed adeguata pubblicità.
2. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma precedente, purché in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso della procedura ad evidenza pubblica.
3. La concessione di cui sopra dovrà prevedere:
 - a) clausole di salvaguardia per la fruibilità da parte delle scuole, in orario scolastico;
 - b) pagamento di un canone alla Città Metropolitana da parte del gestore;
 - c) riserva per attività sportive e sociali promosse dal Sindaco Metropolitan o dai Consiglieri metropolitani di cui al successivo art. 19;
 - d) intestazione e pagamento da parte del gestore di tutte le utenze e dei consumi;
 - e) manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del gestore;
 - f) eventuali interventi di manutenzione straordinaria a carico del gestore;
 - g) la durata della concessione che non può essere inferiore a tre anni e superiore a dieci, con esclusione del tacito consenso;

Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi della Città Metropolitana

- h) Le figure professionali ritenute indispensabili per la conduzione dello specifico impianto. L'offerta del concorrente dovrà obbligatoriamente, a pena di decadenza, prevedere un'organizzazione del personale che comprenda comunque tali figure.
- 4. Il gestore è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5. A garanzia della restituzione del bene in condizioni di integrità, salvo il normale deperimento d'uso e del corretto svolgimento delle attività viene costituita una adeguata fideiussione che dovrà essere versata all'atto della firma della convenzione.

Art. 6 - Convenzioni con i Comuni

- 1. La Città Metropolitana può stipulare convenzioni, a titolo oneroso, con il Comune nel cui territorio gli impianti sportivi di proprietà insistono, al fine di consentirne allo stesso Ente la gestione diretta.
- 2. Tale gestione dovrà garantire:
 - a) clausole di salvaguardia per la fruibilità da parte delle scuole, in orario scolastico;
 - b) pagamento di un canone alla Città Metropolitana da parte del gestore,
 - c) riserva per attività sportive e sociali promosse dal Sindaco Metropolitan o dai Consiglieri metropolitani di cui al successivo art. 19 ;
 - d) intestazione e pagamento da parte del gestore di tutte le utenze e dei consumi;
 - e) eventuali interventi di manutenzione straordinaria a carico del gestore;
 - f) la durata della gestione non può essere inferiore a tre anni e superiore a dieci;
 - g) la manutenzione ordinaria e straordinaria programmata sulla scorta degli interventi stabiliti dall'Ufficio tecnico della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 7 - Consegna dell'impianto

- 1. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 6, la consegna dell'impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio fra la Città Metropolitana e il gestore, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti.
- 2. Al verbale di consegna sarà allegata la dichiarazione del gestore con la quale riscontra, accerta e riconosce l'idoneità dell'impianto sportivo che sta per prendere in consegna.
- 3. Alla scadenza della convenzione il gestore è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero da persone e cose, in perfette condizioni di manutenzione e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per qualsiasi altra causa.

TITOLO III

MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IN CONCESSIONE ED IN CONVENZIONE

Art. 8 - Manutenzione ordinaria

- 1. I soggetti di cui agli articoli 5 e 6, fermo restando l'obbligo degli oneri a proprio carico, sono tenuti a dare al Settore Edilizia della Città Metropolitana, comunicazione preventiva di ogni intervento manutentivo ordinario che intendono o devono eseguire, indicando la ditta incaricata, il possesso di

Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi della Città Metropolitana

ogni requisito tecnico, amministrativo e morale prescritto dalla legge, la descrizione dei lavori e i tempi di esecuzione degli stessi. Nel caso la Città Metropolitana non esprima il suo diniego entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, l'intervento è da ritenersi autorizzato, con oneri e responsabilità ad esclusivo carico del gestore.

2. La Città Metropolitana ha facoltà di svolgere ispezioni sugli interventi di cui al comma 1 e di richiederne la rimozione con oneri a carico del gestore, qualora essi non risultino conformi alla normativa vigente.

Art. 9 - Manutenzione straordinaria

1. I soggetti di cui agli articoli 5 e 6 hanno l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo posta certificata, da inoltrare, indipendentemente dal tipo di struttura sportiva, al Settore Edilizia e, per conoscenza, al Settore competente per lo Sport ed al Settore Patrimonio della Città Metropolitana.
2. La Città Metropolitana comunica, ai sensi del comma 1), le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e la programmazione dell'Ente.
3. In caso di convenzione con manutenzione straordinaria posta a carico dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6 e prevista nel relativo atto, gli stessi possono richiedere l'autorizzazione ad eseguire autonomamente l'intervento, presentando idoneo progetto, da sottoporre all'approvazione del Settore Edilizia della Città Metropolitana con comunicazione preventiva di ogni intervento manutentivo straordinario che intendono o devono eseguire, indicando la ditta incaricata, il possesso di ogni requisito tecnico, amministrativo e morale prescritto dalla legge, la descrizione dei lavori e i tempi di esecuzione degli stessi.
4. Gli oneri sostenuti per la manutenzione straordinaria verranno scomutati dal canone da versare solo dopo l'inizio delle attività straordinarie.

Art. 10 - Obblighi assicurativi

1. I soggetti di cui agli articoli 5 e 6 devono stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture sportive a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone che accedono ai suddetti impianti.
2. La Città Metropolitana non risponde dei danni che possono derivare a persone o cose a causa di incuria, imperizia o negligenza del gestore nell'utilizzo delle strutture gestite né dal mancato rispetto di obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi riferiti al personale di cui si avvale il gestore.

Art. 11 - Pulizia

1. I soggetti di cui agli articoli 5 e 6 devono provvedere, al termine dell'uso quotidiano, alla pulizia delle strutture sportive, dei servizi igienici e degli spogliatoi, assumendosene i relativi oneri.

Art. 12- Spese ordinarie

1. La convenzione comprende ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività ammesse nell'impianto sportivo.
2. I soggetti di cui agli articoli 5 e 6, previa comunicazione alla Città Metropolitana possono, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità della struttura, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dei predetti soggetti.

Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi della Città Metropolitana

3. Il gestore, con oneri diretti a proprio carico, deve corrispondere ad ogni adempimento connesso alla titolarità ed al pagamento dei servizi, delle utenze, delle tasse ed imposte in genere dovute in quanto gestore dell'impianto sportivo.

Art. 13 - Interventi migliorativi autorizzati

1. È facoltà del gestore, a proprie cure e spese, proporre interventi migliorativi da apportare stabilmente all'impianto sportivo e relative pertinenze, previa autorizzazione della Città Metropolitana e nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1) sono immediatamente acquisite al patrimonio della Città Metropolitana, senza che competa al gestore alcuna indennità o compenso, fatta salva diversa disposizione prevista dall'atto di convenzione o da deliberazione del Consiglio Metropolitan.
3. Se il gestore si è obbligato, con presentazione di progetto di investimento in sede di bando, alla realizzazione di interventi migliorativi, questi dovranno essere conclusi entro i termini previsti dalla convenzione. Nel caso in cui ciò non avvenga l'inadempimento dell'obbligo comporterà, in capo al gestore il sorgere di una responsabilità civile, se non prova che l'impossibilità della prestazione deriva da cause a lui non imputabili, oltre a quant'altro previsto in materia di inadempimento di obbligazioni.

Art. 14 - Interventi migliorativi non autorizzati

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 5 e 6 eseguano trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti senza il preventivo assenso formale di cui al precedente articolo, dovranno provvedere a proprie spese alla riduzione in pristino, senza nulla pretendere nei confronti della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 15 - Decadenza e revoca delle concessioni e convenzioni

1. Le convenzioni in gestione degli impianti sportivi sono revocate dalla Città Metropolitana quando:
 - a) l'impianto viene utilizzato per usi diversi da quelli stabiliti;
 - b) la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
 - c) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - d) il pagamento del canone sia effettuato con un ritardo superiore a tre mesi;
 - e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
 - f) mancato rispetto degli obblighi previdenziali nei confronti del personale utilizzato;
 - g) cessione della concessione a terzi;
 - h) grave e reiterata mancanza di pulizia;
 - i) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
2. Indipendentemente da quanto previsto sopra, in ogni momento la Città Metropolitana si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte, previo preavviso di 30 gg., l'affidamento per giustificati e comprovati motivi di pubblico interesse, anche di natura eccezionale, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore.

TITOLO IV

MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Art. 16 - Utilizzi diversi degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi, ove ciò sia reso possibile dalla normativa di sicurezza vigente, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che vengano rispettate le destinazioni d'uso delle varie zone dell'impianto e che siano garantiti accorgimenti adeguati alla salvaguardia della struttura e del piano di gioco.
2. Qualsiasi onere relativo alla fornitura e posa in opera dei materiali non in dotazione dell'impianto, sarà a carico del richiedente.

Art. 17 - Procedimento per l'autorizzazione

1. Il gestore è tenuto a comunicare alla Città Metropolitana, con un preavviso non inferiore a 15 giorni, la richiesta degli impianti sportivi per utilizzi differenti, indicando la natura della manifestazione e la durata della stessa, l'uso eventuale di riprese e/o messa in onda radiotelevisiva o via web della stessa manifestazione.
2. La Città Metropolitana, con provvedimento motivato, può opporsi all'uso dell'impianto quando lo stesso non sia idoneo alla natura della manifestazione.
3. L'autorizzazione all'uso di cui all'art. 16 del presente regolamento, è subordinata al pagamento del canone eventualmente dovuto ed è sospensivamente condizionata all'ottenimento, a cura degli organizzatori, delle prescritte autorizzazioni in materia di sicurezza ed antinfortunistica.
4. Ricevuta l'autorizzazione, è responsabilità del gestore curarne la puntuale esecuzione anche nei confronti di terzi.

Art. 18 - Obblighi connessi all'autorizzazione

1. Fatte salve le ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione, il titolare deve comunque provvedere:
 - a) all'esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto agli ingressi quanto alle biglietterie;
 - b) al pagamento del personale addetto alle casse e delle maschere;
 - c) al servizio di controllo agli ingressi sino al completo sgombero di tutti gli spettatori;
 - d) alla sorveglianza dei servizi igienici ed al controllo dei posti;
 - e) all'eventuale aggiunta di altoparlanti, oltre a quelli esistenti;
 - f) a tutte le attrezzature supplementari delle singole manifestazioni;
 - g) a coprire i consumi di energia elettrica, acqua e metano per quelle manifestazioni, il cui carattere esige consumi maggiori del normale od impianti particolari;
 - h) all'eventuale servizio medico per atleti e pubblico;
 - i) a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile;
2. Il gestore garantisce l'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente comma nei confronti della Città Metropolitana. Parimenti il gestore solleva la Città Metropolitana da eventuali pretese da parte di terzi danneggiati da atti o fatti comunque connessi all'evento.
3. Tutto ciò che è installato provvisoriamente nella struttura sportiva non deve essere assicurato o fissato a muri, soffitti, pareti, ecc., e deve essere sgombrato nei termini concordati preventivamente, appena finita la manifestazione.

Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi della Città Metropolitana

4. Per qualsiasi danno arrecato, anche dal pubblico, alle attrezzature ed alle strutture sportive, durante le manifestazioni, gli allenamenti e le altre attività organizzate, l'onere relativo al ripristino od alla sostituzione è a carico del gestore, come pure eventuali danni a persone o cose di terzi, salvo il suo diritto di rivalsa sul danneggiatore.

Art. 19 - Riserve

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, su proposta del Sindaco Metropolitan o dei Consiglieri Metropolitan, ha facoltà di utilizzare i propri Impianti Sportivi per lo svolgimento di iniziative proprie o da essa sostenute o patrocinate a carattere sportivo, culturale, istituzionale per un numero di giorni non superiore a dieci (10) nel corso dell'anno solare per ogni impianto. In tal caso il gestore deve essere preavvisato con un termine non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi.
2. Il gestore deve riscontare entro 5 cinque giorni la richiesta di cui al comma 1, comunicando la possibilità di utilizzo ovvero, nel caso l'impianto risulti oggettivamente non disponibile, indicare un calendario di date libere alle quali la Città Metropolitana potrà rifarsi.

TITOLO V

TARIFFE E CANONI

Art. 20 - Tariffe

1. Per l'uso degli impianti sportivi è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento di apposite tariffe approvate con il presente regolamento dal Consiglio Metropolitan ed aggiornate annualmente con atto del Sindaco Metropolitan.
2. Le suddette tariffe vengono introitate dal gestore e sono comprensive d'IVA nella misura di legge.
3. L'uso degli impianti sportivi è concesso a titolo gratuito alle scuole secondarie di 2° grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici e ai soggetti diversamente abili.
4. Le tariffe devono essere esposte in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto o immediatamente fuori.
5. Per gli impianti di nuova acquisizione si provvederà alla determinazione tariffaria con apposito atto

Art. 21 - Canone

1. Il Gestore si obbliga a pagare alla Città Metropolitana un canone annuale, determinato con perizia di stima redatta dal competente ufficio e quale risultante dagli esiti della procedura di affidamento. Detto canone è assoggettato ad aggiornamento ISTAT annuale a decorrere dal secondo anno di affidamento.
2. Il canone viene versato con decorrenza dalla data di stipula della convenzione.
3. Il canone può essere rideterminato qualora la Città Metropolitana effettui, a proprio carico, spese di miglioria nella struttura sportiva in convenzione o a seguito di modifiche al presente regolamento.
4. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di recesso, con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in caso di mancata accettazione del nuovo canone da parte del gestore, senza indennizzo alcuno.

Art. 22- Mancato pagamento dei canoni

Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi della Città Metropolitana

1. Il mancato pagamento dei canoni previsti è causa di revoca delle convenzioni.
2. A garanzia dei pagamenti la Città Metropolitana di Reggio Calabria richiede, in sede di convenzione, il rilascio di apposita polizza fidejussoria a titolo cauzionale di cui all'art.5 comma 5.

Art. 23 - Rendiconto

1. Il Gestore deve presentare un rendiconto annuale alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, firmato dal legale rappresentante e, se presente, dall'organo deputato alla revisione contabile, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, corredato dalla documentazione contabile necessaria a dimostrare l'eventuale disavanzo della gestione.
2. Nel caso di Pubbliche Amministrazioni il rendiconto precitato deve essere firmato oltre che dal legale rappresentante anche dal responsabile del servizio finanziario.

TITOLO VI

FRUIZIONE DELLE STRUTTURE, RESPONSABILITÀ E CONTROLLI. SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 24- Accesso ai luoghi ed agli impianti sportivi

1. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature ed alle persone autorizzate. All'interno degli impianti, nelle zone non riservate al pubblico, è vietato l'ingresso a persone diverse dai soggetti autorizzati.
2. Il Gestore è responsabile del comportamento di qualunque persona esso introduca negli impianti ed è tenuto a consentire l'accesso alle strutture, secondo quanto stabilito nell'atto di gestione, con criteri improntati alla massima imparzialità e trasparenza.

Art. 25 - Obbligo di segnalazione di danni

1. Il Gestore è tenuto ad osservare e far osservare la maggiore diligenza nell'uso degli impianti, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi e dei servizi in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o alle strutture di proprietà della Città Metropolitana al fine di riconsegnare gli stessi in perfetto stato di efficienza al termine del periodo di gestione.
2. Il Gestore è tenuto a segnalare tempestivamente ogni danno alle strutture ed agli attrezzi assegnati al fine di individuare eventuali responsabilità nonché per provvedere al ripristino.

Art. 26 - Riparazione del danno

1. Ove non diversamente stabilito nell'atto di gestione, la riparazione del danno è eseguita dalla Città Metropolitana nei tempi consentiti dalla normale attività già programmata con azione di recupero degli oneri conseguenti da avviare nei confronti del gestore e possibilità per quest'ultimo di rivalersi nei confronti del responsabile, se individuato.
2. In caso di urgenza il Gestore può provvedere alla riparazione del danno, previo assenso dalla Città Metropolitana, e possibilità di rivalersi nei confronti del responsabile, se individuato.

Art. 27 - Controlli e verifiche della gestione degli impianti

Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi della Città Metropolitana

1. La Città Metropolitana può effettuare controlli periodici sulla attività e sulla conduzione dell'impianto da parte del gestore ed eseguire sopralluoghi e ispezioni in tutti i locali e attrezzature del complesso sportivo in qualsiasi momento e circostanza.
2. Il gestore è tenuto a fornire agli incaricati alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta.
3. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al gestore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

Art. 28 - Penalità

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto con la relativa utilizzazione degli impianti, la Città Metropolitana ha facoltà di applicare una penale. Le modalità, la tipologia e la quantificazione della penale saranno determinate con apposita deliberazione Sindacale ed in ogni caso dovranno essere contenute nell'atto di gestione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 29 - Norme Transitorie

1. Al fine di consentire l'esercizio del diritto della diffusione della disciplina sportiva e di aggregazione giovanile per la prima stagione sportiva utile, nelle more della realizzazione degli interventi necessari per garantire la piena funzionalità degli impianti sportivi da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del conseguente loro affidamento in gestione, previo espletamento delle procedure di evidenza pubblica, gli impianti o parte di essi possono essere affidati in gestione, alle Federazioni affiliate al CONI, non aventi fini di lucro, per il periodo non superiore ad un anno sportivo, rinnovabile al massimo una sola volta per uguale periodo e comunque fino all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento in gestione.
2. L'affidamento in gestione di cui sopra è subordinato a condizione che le stesse Federazioni si facciano carico dei costi della messa a norma degli impianti elettrici, dell'adeguamento alle norme di sicurezza dei predetti impianti, dei costi di manutenzione ordinaria, della custodia e della pulizia, con facoltà di compensare tali costi con i proventi delle tariffe d'uso approvate dal Consiglio Metropolitan, previa congruità espressa dal Settore Patrimonio dell'Ente.
3. Le relative modalità di gestione e di utilizzo verranno disciplinate da apposita Convenzione.
4. Alla scadenza del periodo di gestione di cui al comma 1), le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite resteranno acquisite alla Città Metropolitana senza diritto di compenso ed indennizzo alcuno da parte del gestore.

Art. 30 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento - oltre alle forme rituali di pubblicità - sarà affisso anche presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi, allo scopo di consentire una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute.

Art. 31 - Rinvio alla normativa vigente

Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi della Città Metropolitana

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa in materia, allo stato attuale riferita.

Art. 32 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio.